

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11674 Anno 2016

Presidente: AMORESANO SILVIO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 04/02/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FANTUZZI LUCIANO, nato a Gattatico il 30/11/1935

avverso l'ordinanza del 25/06/2015 del Tribunale di Reggio Emilia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.  
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;





## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 25.6.2015, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Fantuzzi Luciano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale con la quale era stata parzialmente disattesa l'istanza di revoca del sequestro preventivo sui beni personali- mobili e immobili di Fantuzzi Luciano fino alla concorrenza della somma di euro 4.209.824,025.

Il predetto sequestro preventivo era stato emesso nell'ambito del procedimento che vedeva il ricorrente indagato per i reati di cui agli artt. 4 del d.lgs. 74/2000 (capi A ,B,E) e di cui all'art 2 del d.lgs. 74/2000 (capo C); l'atto di appello riguardava il capo E) dell'imputazione, in base al quale Fantuzzi Luciano, nella qualità di legale rappresentante della Fantuzzi Industries s.a.r.l., con sede in Lussemburgo, Rue Beaumont n. 17 e stabile organizzazione a Reggio Emilia via Agosti n. 27, firmatario delle dichiarazioni annuali di detta società e del consolidato tra questa e la partecipata Fantuzzi Reggiane spa relative al periodo di imposta 2009, al fine di evadere l'imposta sui redditi, indicava nella dichiarazione annuale CNM afferente il consolidato elementi passivi fittizi per euro 16.265.721, essendo l'IRES evasa superiore a euro 103.291,38 (in particolare pari ad euro 4.209.824,025) e l'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione pari ad euro 81.927.711, avendo optato per il regime del consolidato nazionale nonostante il divieto di cui all'art. 117 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 91/186 (trattandosi di holding avente sede all'estero).

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Fantuzzi Luciano, a mezzo del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen: Violazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 in riferimento all'art. 117 comma 1 TUIR; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione; vizio deducibile a norma dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. .

Il ricorrente deduce che la società lussemburghese Fantuzzi Industries S.a.r.l. deve considerarsi, per presunzione di legge fiscalmente residente in Italia per effetto di quanto disposto dall'art. 73 comma 5 bis del TUIR, entrato in vigore nell'anno 2006.

Argomenta che le modalità di gestione della società non hanno subito modificazioni dal 2006 ad oggi e, pertanto, la Fantuzzi Industries S.a.r.l. ha continuato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia; aggiunge che l'istituzione nel 2008 di una stabile organizzazione, dal punto di vista civilistico, non può avere alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale; conclude che è evidente



che essendo la Fantuzzi Industries S.a.r.l. dal 2006 un soggetto fiscalmente residente in Italia, alla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 117 comma 1 del TUIR e non, come ritenuto dagli Organi accertatori e dal Giudice, quello dell'art. 117 comma 2 del TUIR.

Chiede, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata con gli ulteriori provvedimenti di legge.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va ricordato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (nel senso espresso, che il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per vizio motivazionale, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226710).

3. Nella specie, il ricorrente deduce l'insussistenza del *fumus*, argomentando che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la Fantuzzi Industries s.a.r.l., dal 2006, sarebbe un soggetto fiscalmente residente in Italia e, quindi, si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 117 comma 1 del TUIR e non quelle di cui all'art. 117, comma 2 del TUIR.

Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere la censura difensiva qui riproposta, ha confermato la sussistenza del *fumus*, argomentando che dagli atti di indagine emergono plurimi elementi (atto pubblico di costituzione, statuto della società, Codice ATECO, esiti della consultazione anagrafe tributaria, verbale assemblea azionisti del 10.12.2007) che consentono di ritenere che l'ente

societario non esercitasse attività di impresa nel senso previsto dall'art. 117, comma 2 TIUR, quale circostanza necessaria per poter optare per il regime del consolidato fiscale, ma mera attività di detenzione limitata al semplice godimento dei relativi frutti di partecipazione in società residente all'estero.

Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili.

Il motivo di ricorso articolato, infatti, si risolve essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 04/02/2016